

# Legge 215/2021

## Le indicazioni ministeriali sull'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

*Circolare a cura della Direzione Sindacale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza*

La legge n. 215/2021, conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. **un nuovo obbligo di comunicazione** finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” **nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali**.

La norma ha modificato il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevedendo che l'avvio dell'attività di tali lavoratori è **oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro** competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Con la nota congiunta dell'11 gennaio 2022, Ministero del lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro hanno fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento di tale obbligo.

### Ambito di applicazione: soggetti interessati

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i **committenti che operano in qualità di imprenditori**.

La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella **definizione contenuta all'art. 2222 c.c.** – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. I), del D.P.R. n. 917/1986.

#### Restano esclusi:

- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
- i rapporti di prestazione occasionale instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera I), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

### Tempistiche

L'obbligo riguarda i rapporti **avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione** (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, **ancora in corso** alla data di emanazione della nota ministeriale (11 gennaio 2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati la comunicazione **andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario** e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione **andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione** del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

## Modalità di comunicazione

L'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o **posta elettronica** e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (elenco completo in allegato alla nota). Trattasi di un indirizzo di **posta ordinaria e non certificata** e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

## Contenuto della comunicazione

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere **direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato**, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

## Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

## Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di Comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.